



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

**ORDINANZA**

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

**VISTA:** l'istanza prot. n.LET-EST-0229-24-CST in data 05/12/2024, assunta a prot. n.40768 in data 06/12/2024, con cui l'Impresa C.G.X. Costruzioni Generali XODO S.r.l., con sede a Porto Viro (RO), in qualità di Capogruppo/Mandataria del R.T.I., ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nello specchio acqueo antistante le banchine Trento (accosto A10) e Bolzano (accosto A11) del porto di Venezia, in occasione dei lavori di adeguamento ambientale e riqualificazione delle medesime banchine, appaltati dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

**VISTA:** la nota prot. n.13230, in data 07/07/2023, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha affidato l'esecuzione dei lavori di che trattasi al R.T.I., costituito dalle società C.G.X. Costruzioni Generali XODO S.r.l. (Capogruppo/Mandataria), Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. e Trevi S.p.A.;

**VISTA:** l'autorizzazione n.350/2024, rilasciata in data 12/12/2024 alla Società istante, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito disposizioni per l'impiego del pontone galleggiante denominato "STOCK" (S/N 90117), destinato ai lavori di che trattasi;

**RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo antistante le banchine Trento (accosto A10) e Bolzano (accosto A11) oggetto di interventi, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

**VISTO:** il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023, in data 09/03/2023, e ss.mm./ii.;

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "Riordino della legislazione in materia portuale";

**VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**RENDE NOTO**

che dal **17 dicembre 2024 al 28 febbraio 2025**, il Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese (R.T.I.) composto dalla C.G.X. Costruzioni Generali XODO S.r.l. (Capogruppo/Mandataria), dalla ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l. e dalla TREVI S.p.A., eseguirà, su incarico dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. e con l'ausilio del pontone galleggiante denominato "**STOCK**" (S/N 90117), lavori di adeguamento ambientale e riqualificazione delle **banchine Trento** (accosto A10) e **Bolzano** (accosto A11) del porto di Venezia, meglio individuate nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, nelle seguenti fasi:

- **Fase 1:** da martedì 17 dicembre 2024 a venerdì 31 gennaio 2025: interventi alla **banchina Trento** (accosto A10);
- **Fase 2:** da sabato 1° febbraio a venerdì 28 febbraio 2025: interventi alla **banchina Bolzano** (accosto A11).

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)*

Nelle rispettive fasi di lavorazione di cui al “rende noto”, lo specchio acqueo antistante le **banchine Trento** (accosto A10) e **Bolzano** (accosto A11) del porto di Venezia, per una distanza di **metri 30 (trenta)** dalle medesime banchine, è interdetto alla navigazione sosta ed ancoraggio a tutte le unità navali, con esclusione di quelle impegnate nei lavori di che trattasi e a quelle espressamente autorizzate dalla Capitaneria di porto di Venezia.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dall'attività in questione, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non creare moto ondoso tale da compromettere la sicurezza dei lavori, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice degli stessi;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

### **Articolo 2**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

**AREA DI INTERVENTO BANCHINA TRENTO (ACCOSTO A10) E BOLZANO (ACCOSTO A11) – AREA PORTUALE DI MARGHERA**

